



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 19261/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della VI e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,  
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di legge “Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro” - Reg. Gen. n. 555.**

Ad iniziativa del consigliere Antonio Marciano

Depositata in data 17 ottobre 2014

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;  
II Commissione Consiliare Permanente per parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 27 OTT. 2014

**IL PRESIDENTE**

ew



Consiglio Regionale della Campania

P. Casarò  
12/10/14

NAPOLI 16 OTTOBRE 2014

PROT. NUM. 135

PROPOSTA DI LEGGE:

“ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO  
SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI  
DELLE VITTIME D'INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO”

A FIRMA DEL CONSIGLIERE  
ANTONIO MARCIANO

M. A.  
Antonio Marciano  
16/10/2014

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0019261/A

Del: 17/10/2014 09:24:49

Da: CR A SERASS



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente proposta di legge, la Regione Campania intende manifestare solidarietà e sostegno alle famiglie di coloro che sono deceduti nello svolgere la loro attività lavorativa.

In questi anni in Campania si è mantenuto alto il numero di incidenti sul lavoro, molti dei quali con esiti fatali. I dati sono eloquenti, come certificato dalle stime ufficiali dell'Inail: 72 episodi nel 2010, 62 nel 2011, 58 nel 2012 e 46 nel 2013. E secondo le rilevazioni dell'Osservatorio indipendente di Bologna sulle morti bianche, quest'anno siamo già a 35 eventi luttuosi.

C'è stato dunque un calo degli infortuni mortali, dovuto anche alla crisi drammatica delle attività economiche, ma non possiamo consentire alcun cedimento nel livello di attenzione che deve caratterizzare, sempre e comunque, l'impegno per la diffusione della cultura della prevenzione. Anche perché questa riduzione si spiega in parte anche con la corrispondente diminuzione dei posti di lavoro a causa della crisi economica: si lavora meno, dunque si muore meno. Senza dimenticare che molti lavoratori non rientrano nelle statistiche perché coperti da sistemi assicurativi diversi dall'Inail o che, proprio a causa della crisi, c'è stata una crescita del lavoro sommerso e del precariato con una riduzione delle denunce.

Attualmente, infatti, continuiamo ad assistere agli effetti della recessione, e alcuni studi dimostrano che proprio la crisi riduce le misure di prevenzione. con



*Consiglio Regionale della Campania*

tagli alle spese in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tutto il Paese e, in modo particolare, qui al Sud: così, anche le aziende che erano più all'avanguardia sui temi della sicurezza e della salute sul lavoro hanno deciso di ridurre gli investimenti.

Per questo, appunto, non bisogna abbassare la guardia e tenere come impegno centrale anche nella nostra regione la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Tramite l'Inail, lo Stato assicura un sostegno ai nuclei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro. Ma un evento così drammatico rischia di avere un forte impatto sul percorso di crescita dei figli delle vittime.

È utile quindi pensare a uno strumento legislativo che aiuti il percorso formativo e di orientamento al lavoro per i ragazzi rimasti senza un importante punto di riferimento familiare.

Già con la L.R. n. 1 del 2009 (Finanziaria 2009), la Regione aveva predisposto l'istituzione di "un fondo per gli interventi di sostegno e per l'erogazione di borse di studio a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro", una misura di sostegno "una tantum" nel biennio 2008-2009.

Con questa proposta si vuole dotare la nostra regione di un contributo ai figli delle vittime di incidenti sul lavoro, innanzitutto per sostenerli nel loro percorso formativo.



*Consiglio Regionale della Campania*

Uno strumento che, nella fase attuativa e di accompagnamento, necessita di una partecipazione con un ruolo attivo dei Comuni in termini di vicinanza alle famiglie, per supportarle in modo concreto e nei tempi giusti.

È importante sottolineare che gli strumenti di sostegno e di orientamento alla formazione sono in difficoltà per i tagli a cui è costretta la finanza pubblica.

Per questo la Legge qui proposta può essere uno strumento per combattere dispersione e abbandono o drammatiche situazione di smarrimento di adolescenti.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge si farà fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante prelievo di € 100.000 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione i (Organi istituzionali), Programma 10 (Risorse umane) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014. Per i prossimi esercizi finanziari, invece, si provvederà con appositi stanziamenti.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. La Regione Campania, al fine di realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie aventi analoghe finalità. Il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde a finalità di carattere risarcitorio, ma esprime una manifestazione di solidarietà da parte della comunità regionale verso le famiglie colpite dall'evento luttuoso, offrendosi in particolare quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti per i giovani.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 2**

### **Istituzione del fondo**

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce il fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime d'incidenti mortali sul lavoro.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 3**

#### **Requisiti d'accesso al fondo**

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo previsto dall'articolo 2 i figli di genitori deceduti a seguito d'incidente mortale sul lavoro anche in itinere, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio sul lavoro;
  - b) età non superiore a venticinque anni;
  - c) genitore residente, al momento del decesso, in uno dei Comuni della regione Campania;
  - d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università, o corso di formazione professionale;
  - e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto previsto, annualmente, dalla Giunta regionale.
2. Il diritto di cui al comma 1 trova applicazione anche per i casi in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 4**

### **Spese finanziabili**

1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso di tutte le spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'iscrizione e la frequenza a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche, pareggiate, parificate e private legalmente riconosciute, ivi comprese università e corsi di formazione professionale, di seguito indicate:
  - a) tasse d'iscrizione;
  - b) rette di frequenza;
  - c) acquisto libri di testo;
  - d) acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap;
  - e) servizio mensa;
  - f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.
2. Le spese rimborsabili sono quelle effettivamente sostenute poste a carico del richiedente, al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non siano state richieste.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 5**

### **Modalità e criteri di erogazione**

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito provvedimento per definire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente il limite di reddito previsto dall'articolo 3, comma 1.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

**Limiti temporali**

1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

**Copertura finanziaria**

1. Agli oneri di spesa di cui al fondo previsto dal'art. 2, quantificati in euro 100.000,00 (centomila), si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione i (Organi istituzionali), Programma 10 (Risorse umane) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014.
2. Per i prossimi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.